



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 COMUNICATO UFFICIALE N° 174 CSAT 12 DEL 10 DICEMBRE 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Giovanni Bertuglia, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 10 dicembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 37/A

A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO (PA) avverso squalifica fino al 31.12.2019 a carico dei calciatori sig.ri Francesco Cangelosi e Marco Biagio Vaccaro e squalifica fino al 31.12.2016 a carico del calciatore sig. Andrea Cicero - Campionato 2° Cat. Girone "B" Gara Stella del Mare/Supergiovane Castelbuono dell'8.11.2015 - C.U. n.139 del 11.11.2015.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Supergiovane Castelbuono ha impugnato le sanzioni a carico dei propri tesserati in epigrafe riportate.

In buona sintesi la reclamante sostiene, per ciò che attiene alla squalifica irrogata al calciatore sig. Francesco Cangelosi, che per l'occasione ricopriva la funzione di capitano, che quanto addebitatogli, ai sensi del 2° comma dell'art 3 del C.G.S., vada revocato in ragione del fatto che l'autore dell'aggressione in danno del direttore di gara va piuttosto individuato nel calciatore portante la maglia n.10 per cui egli, al più, può rispondere del solo comportamento irrispettoso tenuto nei confronti dell'arbitro.

Per ciò che attiene, invece, la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Biagio Vaccaro sostiene la reclamante che quanto riportato dal direttore nel referto di gara non

corrisponderebbe all'esatto accadimento dei fatti, mentre per ciò che attiene alla squalifica a carico del calciatore sig. Andrea Cicero la reclamante sostiene che questi non abbia mai colpito il direttore di gara limitandosi semplicemente a poggiargli una propria mano sulla spalla.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante nel corso della udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 22' del 1° tempo l'arbitro espelleva il calciatore n.4 della Supergiovane Castelbuono per una condotta violenta in danno di un calciatore avversario.

Assunto il provvedimento disciplinare a carico del predetto calciatore il direttore di gara veniva accerchiato dai calciatori n.5 sig. Francesco Cangelosi, che ricopriva la funzione di capitano, e dal n.6 sig. Marco Biagio Vaccaro i quali protestavano vivacemente nei suoi confronti e nel contempo lo spintonavano costringendolo ad arretrare.

Alle proteste dei predetti due calciatori si associava anche il dirigente accompagnatore della Supergiovane Castelbuono che assumeva anche un comportamento fortemente minaccioso nei confronti dell'arbitro.

A questo punto si avvicinava il calciatore n.9 sig. Andrea Cicero, che colpiva l'arbitro con un forte schiaffo sulla spalla sinistra. Accortosi prontamente dell'autore del gesto, l'arbitro tentava di adottare il dovuto provvedimento di espulsione, ma in ciò veniva impedito dal capitano della Supergiovane Castelbuono sig. Francesco Cangelosi che lo spintonava ancora una volta.

Nel contempo il calciatore n.6 sig. Marco Biagio Vaccaro si faceva nuovamente incontro all'arbitro colpendolo dapprima con un forte spintone e subito dopo con un altrettanto forte pugno al braccio sinistro.

In tale contesto un calciatore della Soc. Supergiovane Castelbuono, non identificato, colpiva il direttore di gara con un forte calcio alla gamba destra tant'è che lo stesso, per il forte dolore, si accasciava a terra. In tali frangenti il capitano della Soc. Supergiovane Castelbuono, sig. Francesco Cangelosi non solo ometteva di prestare la dovuta assistenza al direttore di gara, ma al contrario continuava a protestare nei suoi confronti, incitando nel contempo i suoi compagni a fare altrettanto.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non solo appare del tutto infondato, ma appare priva di alcun riscontro oggettivo l'affermazione che l'autore dell'aggressione appena descritta possa individuarsi nel calciatore n.10 sig. Angelo Mazzola.

Va altresì rigettata la richiesta istruttoria di un ulteriore supplemento di referto, in quanto il rapporto ed il relativo supplemento già compilati ed in atti oltre che chiari nella descrizione degli avvenimenti risultano anche privi di contraddizioni.

Nel merito, vanno confermate le sanzioni inflitte ai calciatori sig.ri Marco Biagio Vaccaro e Andrea Cicero risultando esse congrue in relazione a quanto da ciascuno commesso e, quindi, non suscettibili di alcuna riduzione.

Per quanto riguarda il sig. Francesco Cangelosi va rilevato che lo stesso ha assunto un comportamento irrispettoso, minaccioso e violento in danno del direttore di gara, arrivando ad impedirgli di assumere un provvedimento disciplinare a carico di un proprio compagno di squadra. Non essendovi poi dubbio che il sig. Francesco Cangelosi, che per l'occasione ricopriva la funzione di capitano, è venuto meno ai doveri impostigli dall'art. 73 delle N.O.I.F., tale circostanza determina il conseguente aggravamento della sanzione a suo carico. Per i fatti attribuiti alla diretta responsabilità del sig. Francesco Cangelosi, allo stesso va comminata la squalifica fino al 30/06/2017.

La sanzione va inoltre determinata in cinque anni fino al 08/11/2020, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S. (così riformata *in peius* ex art. 36 comma 3 del C.G.S., stante la

gravità del gesto dovuto ad ignoto calciatore responsabile), salvo che successivamente alla presente decisione tale statuizione dovesse essere revocata essendo accertata l'identità dell'effettivo autore dell'aggressione in danno del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto squalifica il sig. Francesco Cangelosi, per quanto dallo stesso commesso nel corso della gara in oggetto, fino al 30/06/2017.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S., squalifica il capitano sig. Francesco Cangelosi fino all'08/11/2020.

Conferma nel resto gli impugnati provvedimenti.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 48/A

A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP) avverso inibizione fino al 14/11/2020 con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. del dirigente sig. Baldassare Licari ed avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Fabio Longo - Campionato Promozione Gir. "A", Gara Borgata Terrenove/Prizzi del 14/11/2015 - Comunicato Ufficiale n. 148 del 18/11/2015

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Borgata Terrenove impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il sig. Baldassare Licari avrebbe lasciato la posizione sotto la tribuna e raggiunta la parte opposta dove si trovano le panchine e gli spogliatoi solo al fine di calmare gli animi dei sostenitori che in quel momento protestavano per alcune decisioni assunte dal direttore di gara.

L'arbitro a questo punto, continua la reclamante, invitava il sig. Licari a raggiungere nuovamente la posizione assunta fin dall'inizio della gara ma, avendone ricevuto un rifiuto, lo allontanava dal terreno di gioco.

Successivamente il direttore di gara su segnalazione di uno degli assistenti espelle il sig. Fabio Longo, determinando ancora una volta le proteste dei tesserati del Borgate Terrenove, che venivano sedate per l'intervento del sig. Licari.

Infine al 41' del 2° tempo, a seguito della segnatura della quarta rete da parte del Prizzi, l'arbitro, senza alcuna apparente motivazione, fischiava il termine della gara dirigendosi velocemente verso gli spogliatoi. A questo punto il sig. Licari seguiva l'arbitro sin dentro gli spogliatoi, dove dapprima lo afferrava per un braccio al solo fine di segnalargli che aveva determinato con quattro minuti di anticipo la fine dell'incontro e solo dopo avere ricevuto non solo una risposta negativa ma anche l'invito ad uscire dallo spogliatoio, tentava di afferrare il direttore di gara per il collo come gesto di reazione ad presunto comportamento dispotico posto in essere da quest'ultimo in suo danno.

La reclamante nega inoltre decisamente che il sig. Baldassare Licari abbia incitato i propri sostenitori ad introdursi nel terreno di gioco così come nega che abbia incastrato il braccio dell'arbitro tra la porta dello spogliatoio e lo stipite.

In ragione delle superiori argomentazioni, pertanto, chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure venga rideterminata in termini più equi ed in particolare chiede che venga revocata la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

Per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Fabio Longo la reclamante chiede che

la sanzione venga rideterminata evidenziando che il predetto calciatore si è limitato solo ad un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara ed una volta espulso si è immediatamente allontanato dal terreno di gioco.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati i rapporti del direttore di gara e degli assistenti, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 35' del 2° tempo il calciatore sig. Fabio Longo veniva espulso per un grave comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara. Lo stesso calciatore una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare a suo carico assumeva altresì un comportamento di sfida nei confronti del direttore di gara rifiutandosi di uscire dal terreno di gioco, sì da determinare l'arbitro a richiedere l'intervento del capitano dell'A.S.D. Borgata Terrenove che prontamente lo convinceva ad allontanarsi.

In questo frangente il direttore di gara constatava che il sig. Baldassare Licari, dirigente dell'A.S.D. Borgata Terrenove, addetto al servizio d'ordine, lasciava la posizione assunta fin dall'inizio della gara in prossimità del cancello (privo di lucchetto) che separa il recinto di gioco dagli spalti, per posizionarsi tra le due panchine.

In ragione di ciò l'arbitro invitava il sig. Licari a riprendere la posizione inizialmente assunta ma questi non solo si rifiutava di adempiere all'invito ma assumeva, nel contempo, un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara.

A questo punto l'arbitro provvedeva ad allontanare il sig. Licari, ma questi si rifiutava di lasciare il terreno di gioco, cosa che avveniva solo dopo che il direttore di gara chiedeva, ancora una volta, l'intervento del capitano.

Mentre il direttore di gara si accingeva a riprendere il gioco notava che il sig. Licari (che in tale frangente si trovava nel recinto antistante gli spogliatoi) incitava i propri sostenitori a penetrare sul terreno di gioco, cosa che avveniva subito dopo quando un giovane di circa 20/25 anni, approfittando del fatto che il predetto cancello che separa gli spalti dal terreno era incustodito e privo di qualsiasi forma di chiusura, invadeva il terreno di gioco e, correndo, si dirigeva in direzione del centrocampo dove in quel momento sostava il direttore di gara.

A questo punto l'arbitro, temendo per la propria incolumità, faceva rientro negli spogliatoi unitamente ai due assistenti.

Nel rientrare negli spogliatoi il sig. Licari seguiva il direttore di gara assicurandolo che non gli sarebbe accaduto nulla, ma mentre quest'ultimo gli volgeva le spalle per aprire la porta dello spogliatoio, improvvisamente, lo spingeva nello stanzino antistante lo spogliatoio e lo afferrava con forza per il collo per soffocarlo. Benché il direttore di gara fosse riuscito a divincolarsi dalla presa il sig. Licari tentava di afferrarlo nuovamente per il collo non riuscendovi per il pronto intervento di uno dei due assistenti, che consentiva così all'arbitro di provare a rientrare nel proprio spogliatoio. Ma ancora una volta il sig. Licari si scagliava contro il direttore di gara, spingendo con forza la porta dello spogliatoio, tant'è che il braccio dell'arbitro restava incastrato tra la porta e il telaio causandogli anche delle escoriazioni.

In ragione di quanto sopra il gravame proposto non può trovare accoglimento poiché i gravi e reiterati comportamenti violenti posti in essere dal sig. Baldassare Licari (peraltro in parte ammessi dalla stessa reclamante) non solo non consentono alcuna revisione della

sanzione ma la stessa, a parere di questa Corte, deve piuttosto essere rivista in peius, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 C.G.S., dovendosi applicare al sig. Baldassare Licari, oltre alle sanzioni già inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, l'ulteriore sanzione dell'ammenda comminata ai sensi del comma 6 dell'art. 19 C.G.S., come da dispositivo.

Parimenti non può trovare accoglimento il gravame per ciò che attiene la sanzione inflitta al sig. Fabio Longo che risulta anch'essa congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e ferme le sanzioni già comminate al sig. Baldassare Licari dal Giudice Sportivo Territoriale infligge a quest'ultimo l'ulteriore sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 52/A

A.P.D. ATLETICO PEDARA (CT) Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig.

Roberto Famà - Campionato promozione Gir. "C" Gara Atletico Pedara/Calcio Biancavilla del 08.11.2015 – C.U. n.139 dell' 11.11.2015.

Con appello inoltrato in data 24.11.2015 la A.P.D. Atletico Pedara, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il proposto gravame è palesemente inammissibile essendo esso stato proposto solo in data 24.11.2015 e ciò ben oltre il termine previsto dal comma 4 dell'art. 46 del C.G.S., che è di giorni sette dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 53/A

A.S.D. BALESTRATE (PA) Avverso decisione ripetizione gara - Coppa Sicilia Gara Montemaggiore/Balestrate del 25.11.2015 – C.U. n.162 del 27.11.2015

Con tempestivo e rituale appello l'A.S.D. Balestrate, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata, chiedendo sotto vari profili che venga assegnata gara perduta alla Società A.S.D. Montemaggiore.

La stessa società prima dell'udienza ha rinunciato al ricorso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara improcedibile il proposto gravame.

Procedimento 54/A

F.C.D. CITTA' DI CASTELLANA (PA) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Marco David - Campionato Allievi Provinciali Gara Città di Castellana/Gangi Calcio del 21.11.2015 – C.U. n.24 del 26.11.2015 Delegazione provinciale di Palermo

Con tempestivo e rituale la F.C.D. Città di Castellana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata, chiedendo in

buona sintesi una riduzione, in termini più equi, della sanzione come inflitta dal giudice di prime cure

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gare, rileva che il calciatore sig. Marco David è stato espulso perché reagiva ad un fallo subito colpendo il calciatore avversario con uno schiaffo al volto.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione anche in relazione al fatto che la stessa è stata comminata nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame. Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10/12/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**